



Ai gentili clienti.

## **Oggetto: Cassa integrazione proroga di ulteriori settimane**

*Gentile Cliente,*

*con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge n.34 del 19 maggio 2020, cosiddetto "Rilancio" sono intervenute modifiche in tema di ammortizzatori sociali, in riferimento alla possibilità di richiedere ulteriori 9 settimane di trattamento salariale.*

*Le condizioni per poterne beneficiare non sono tuttavia sempre automatiche, con questa informativa intendiamo riepilogare i termini e le modalità di spettanza.*

*Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.*

## **Gli allegati da consultare:**

### **Disposizione normativa**

<i>Normativa e prassi.....</i>	<i>2</i>
<i>Trattamenti salariali.....</i>	<i>2</i>
<i>Le aziende del Turismo interessate sono ricomprese in uno dei seguenti codici ateco.....</i>	<i>4</i>
<i>Attivazione della proroga.....</i>	<i>6</i>

## Disposizione normativa

---

### Normativa e prassi

---



Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge n.34/2020, sono state concesse ulteriori 9 settimane di trattamento di integrazione salariale, fruibili in un arco temporale che va dal 23 febbraio al 31 ottobre.

#### Per beneficiare di queste ulteriori settimane, occorre fare riferimento a due periodi distinti:

<b>un primo periodo</b>	che va dal <b>23 febbraio al 31 agosto</b> , per il quale si può fruire di <b>ulteriori 5 settimane</b> , a condizione che il datore di lavoro abbia interamente utilizzato le precedenti 9 settimane ex decreto-legge n.18/2020 (salvo che per le aziende soggette alla cassa in deroga per cui si dovrà attendere un ulteriore decreto di trasferimento delle risorse);
<b>un secondo periodo</b>	che va dal <b>1° settembre al 31 ottobre</b> , per il quale sono state previste <b>ulteriori 4 settimane</b> , ma solo se si dovessero prolungare gli effetti dell'emergenza epidemiologica sull'occupazione e comunque in attesa di un decreto di trasferimento dei fondi.

### Trattamenti salariali

---

Come sappiamo, il Decreto-Legge n.18/2020 aveva previsto la possibilità di richiedere fino ad un massimo di 9 settimane di cassa integrazione, previa informativa e consultazione sindacale, per i periodi di inizio della sospensione dell'attività lavorativa a decorrere dal 23 febbraio.

I datori di lavoro che hanno richiesto queste 9 nove settimane, in occasione dell'espandersi dell'emergenza epidemiologica o per sopperire a provvedimenti di chiusura dell'attività lavorativa, hanno, ad oggi, terminato il periodo spettante e sono attualmente scoperti da ammortizzatori sociali a sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti.

Come sappiamo, per sopperire alla perdita di reddito dei lavoratori dipendenti, dovuta all'espandersi dell'emergenza epidemiologica, sono stati messi in campo diversi interventi "straordinari" in base alle caratteristiche aziendali che vale la pena di riepilogare:

**Cassa integrazione ordinaria (CIGO)**



per le imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di cui all'elenco inserito all'art. 10 del D.Lgs.148/2015;

**Fondo di integrazione salariale (FIS)**



per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti, che non rientrano nell'ambito di applicazione della CIGO e della CIGS e che operano in settori in cui non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi.

**Cassa integrazione in deroga (CIGD)**



per i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dagli ammortizzatori sociali ordinari (CIGO ed Assegno Ordinario).

**Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato (FSBA)**



per gli artigiani identificati con il codice di autorizzazione Inps "7B" (indipendentemente dalla regolarità contributiva).



Il Decreto-Legge n.34 del 19 maggio 2020 cosiddetto "Rilancio", ha previsto la possibilità di richiedere ulteriori 9 settimane di cassa integrazione, distribuite però su due periodi distinti.

Il periodo totale per il quale è possibile fare richiesta di trattamenti salariali è ricompreso tra il 23 febbraio e il 31 ottobre, tuttavia va fatta una specifica:

- ⇒ Per il primo periodo dal 23 febbraio al 31 agosto - si può fruire delle 9 settimane + ulteriori 5 settimane
- ⇒ Per il secondo periodo dal 1° settembre al 31 ottobre - si potrà fruire di ulteriori 4 settimane, ma solo a condizione che gli effetti dell'emergenza epidemiologica sull'occupazione si prolunghino.



**RICORDA**- per poter richiedere le 5 settimane ulteriori previste dal decreto:

- ⇒ **il datore di lavoro deve aver interamente fruito delle 9 settimane precedenti.**



**Unica eccezione a questo sdoppiamento del periodo di fruizione è data per le aziende del comparto turistico che potranno utilizzare interamente le ulteriori 9 settimane per un periodo continuativo.**

***Le aziende del Turismo interessate sono ricomprese in uno dei seguenti codici ateco***

<b>CSC 70501</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alberghi (ATECO 55.10.00): fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel &amp; residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).</li><li>- Villaggi turistici (ATECO 55.20.10). Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20).</li><li>- Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30): inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande.</li><li>- Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40).</li><li>- Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast.</li><li>- Residence (ATECO 55.20.51): fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze; cottage senza servizi di pulizia.</li></ul>
<b>CSC 50102</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52)</li></ul>
<b>CSC 70501</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00): fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi. Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10).</li><li>- Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO 55.90.20): case dello studente; pensionati per studenti e lavoratori; altre infrastrutture n.c.a.</li></ul>
<b>CSC 70502 70709</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11): attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere; attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.</li></ul>
<b>CSC 50102</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12)</li></ul>
<b>CSC 70502</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42): furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo; preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato.</li><li>- Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50): ristorazione connessa</li></ul>

	all'attività di trasporto, se effettuate da imprese separate.
<b>CSC 70502 70709</b>	- Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00): bar; pub; birrerie; caffetterie; enoteche.
<b>CSC 41601 70503</b>	- Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20): attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera.
<b>CSC 70504 40405 40407</b>	- Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30). 70504 Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41).
<b>CSC 70401</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00): attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali; attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura.</li> <li>- Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00): attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi.</li> <li>- Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20).</li> <li>- Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92).</li> </ul>
<b>CSC 40404 70705</b>	- Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20): preparazione di pasti da portar via "take-away"; attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere.
<b>CSC 70708</b>	- Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19): altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi; servizi di gestione degli scambi di multiproprietà; servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori; attività di promozione turistica.
<b>STABILIMENTI TERMALI CSC 11807</b>	- Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).
<b>CSC 70708</b>	- Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).

## Attivazione della proroga

Come chiarito, per trattare questa emergenza, abbiamo dovuto attivare diversi trattamenti salariali, in base alla composizione delle aziende interessate.

Anche per le proroghe, occorrerà fare una distinzione:		
<b><u>Cassa integrazione ordinaria (CIGO)</u></b>	→	per le imprese che hanno utilizzato questo trattamento, è possibile richiedere le cinque settimane spettanti, con una procedura semplificata;
<b><u>Fondo di integrazione salariale (FIS)</u></b>	→	per le imprese che hanno utilizzato questo trattamento, è possibile richiedere le cinque settimane spettanti, con una procedura semplificata;
<b><u>Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato (FSBA)</u></b>	→	per le imprese che hanno utilizzato questo trattamento, non ci sono state ancora fornite indicazioni da parte del Fondo, pertanto al momento siamo in attesa di istruzioni operative.
<b><u>Cassa integrazione in deroga (CIGD)</u></b>	→	per le imprese che hanno utilizzato questo trattamento, la domanda, ad oggi, non è ancora disponibile e, per poterla proporre, si dovrà attendere il 18 giugno, ovvero 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n.34/2020.



**OSSERVA** - il trattamento di Cassa integrazione in deroga, con questo nuovo decreto, è cambiato radicalmente.



La competenza è passata dalle Regioni all'Inps, pertanto occorrerà attendere, prima di poter proporre la proroga dei trattamenti:

- L'emanazione di un decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali in accordo con il Ministero delle Finanze;
- Una circolare operativa dell'Inps, per conoscere le modalità operative di richiesta.

Per le aziende che occupano più di 5 dipendenti, anche per quelle che hanno sospeso l'attività per decreto, occorrerà sottoscrivere un preventivo accordo sindacale.

Poiché inevitabilmente i pagamenti si allungheranno, i lavoratori potranno ottenere un acconto del 40% delle ore spettanti, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza (dovranno essere emanate istruzioni operative in merito)

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale delucidazione in merito.